

# XII LEGISLATURA 29^ Seduta Martedì 25 luglio 2023

Deliberazione n. 210 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Proroga graduatorie Servizio Sanitario Regionale.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere - Questore f.f.: Pierluigi Caputo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono stati approvati per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.204/12^ nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 22, astenuti 4 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.f.: f.to Caputo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 26 luglio 2023

IL SEGRETARIO GENERALE (Avv. Maria Stefania Lauria)



Allegato alla deliberazione n. 210 del 25 luglio 2023

## XII LEGISLATURA

#### LEGGE REGIONALE

#### PROROGA GRADUATORIE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2023.

Reggio Calabria, 26 luglio 2023

IL PRESIDENTE (Filippo Mancuso)



#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente legge ha come finalità quella di superare l'endemica mancanza di personale sanitario.

Tale mancanza è una pesante realtà che condiziona la possibilità di assicurare ai cittadini calabresi il fondamentale diritto costituzionale alla salute.

Inoltre, i tempi molto dilatati necessari per le sostituzioni del personale nel sistema a turnover fanno in genere registrare ampi periodi di scopertura.

L'urgenza che si profila in tale quadro va tuttavia conciliata con la necessità di contenimento della spesa pubblica: la preferenza per l'utilizzo di vecchie graduatorie è espressamente indicata dalla deliberazione n.85/2020 della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna, che afferma "l'opportunità di obliterare i tempi e i costi impliciti nella gestione di un concorso e la necessità di tutelare le legittime aspettative dei candidati che hanno comunque superato un giudizio di idoneità", e quindi l'opportunità di evitare sia le lungaggini, sia i costi relativi allo svolgimento di nuovi concorsi pubblici.

Risulta pertanto opportuna una legge che disponga la proroga delle graduatorie già esistenti per l'assunzione di candidati risultati idonei, ma non vincitori in concorsi già espletati. Tale possibilità risulta essere nella potestà legislativa regionale, come risulta da numerosa giurisprudenza costituzionale e amministrativa.

L'autonomia in materia, pur sempre guidata dal rispetto dei vincoli derivanti dai principi costituzionali del buon andamento, dell'imparzialità e del coordinamento della finanza pubblica è stata ribadita in varie pronunce della Corte Costituzionale, che ha costantemente affermato come la regolamentazione sull'accesso all'impiego regionale attiene alla potestà regionale di organizzare il proprio personale, ambito in cui non è ipotizzabile il ricorrere di un'esigenza di uniformità sull'intero territorio nazionale.

Tale orientamento è espresso nella recentissima sentenza della Consulta n.84/2022, che ha affermato come «in via generale, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia "ordinamento civile", dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte", in una fase



antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale».

In tal senso, vanno anche ricordate le sentenze n. 39 e n. 9 del 2022, n. 195, n. 25 e n. 20 del 2021, n. 273, n. 194 e n. 126 del 2020; n. 241 del 2018.

In base a tale premessa, la Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato che le disposizioni regionali che disciplinano i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali (le quali rappresentano il procedimento conclusivo delle procedure selettive), intervenendo in materia di accesso al pubblico impiego regionale, rientrano nella competenza legislativa residuale regionale relativa all'organizzazione amministrativa del personale (sentenze n. 58 e n. 42 del 2021, n. 273, n. 126 e n. 5 del 2020, n. 241 del 2018).

La legge prevede anche l'obbligatoria frequenza di corsi di aggiornamento da parte degli iscritti nelle graduatorie e il superamento di un colloquio per accertarne la perdurante idoneità, che saranno organizzati dagli enti o aziende del SSR interessate, con i fondi iscritti nei rispettivi bilanci.

Inoltre, in relazione al contratto di concessione stipulato con la Società di progetto "Ospedale della Sibaritide S.C.p.A.", per la progettazione e realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria, sono emerse delle criticità in ordine al regolare percorso realizzativo delle opere del Nuovo Ospedale, collegate alle difficoltà finanziarie connesse al mancato trasferimento delle somme vantate a titolo di ristoro per gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei maggiori costi a carico dell'impresa esecutrice dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione nazionale e regionale per il contenimento del rischio epidemiologico derivante dalla diffusione nei cantieri edili del Covid-19.

In merito alla prima questione lo Stato, con diversi interventi legislativi (da ultimo con l'articolo 1, comma 458, lettera 6) bis della legge n. 197/2022), ha già previsto, a valere su un fondo specifico di carattere pluriennale, un ristoro per le regioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. La procedura relativa alla ripartizione delle risorse fra gli enti interessati e l'erogazione delle stesse è però molto lenta e il concessionario ha



più volte rappresentato la sussistenza di gravi difficoltà a proseguire nel regolare percorso realizzativo delle opere del Nuovo Ospedale.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, in ragione dei provvedimenti adottati per far fronte all'emergenza sanitaria globale del Covid-19, per tutta la durata dei lavori in coincidenza del periodo emergenziale, si è reso necessario tenere conto dei maggiori costi a carico dell'impresa esecutrice dovuti all'adozione delle specifiche misure di sicurezza finalizzate al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione nazionale e regionale per il contenimento del rischio epidemiologico derivante dalla diffusione nei cantieri edili del Covid-19, autorizzando, su istanza del Concessionario, il RUP alla redazione di una "Perizia di variante" per la quantificazione economica delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 adottate nell'esecuzione dei lavori.

Ciò premesso, in attesa anche della ripartizione ed erogazione dei fondi statali, onde scongiurare possibili interruzioni delle attività realizzative del Nuovo Ospedale della Sibaritide, scaturenti dalle difficoltà finanziarie del Concessionario, si rende necessario un intervento finanziario urgente, alfine di dare una copertura, anche parziale, dei maggiori costi derivanti delle sopra citate criticità.

Dopo aver vagliato diverse possibilità (articolo 20 della legge 67/1988, o utilizzo di una parte delle manovre fiscali in eccesso rispetto alle necessità di copertura dei disavanzi) quella più rapida è stata ritenuta, in attesa delle erogazioni statali, senz'altro quella di utilizzare delle risorse regionali destinate ad interventi della stessa natura, già appostate in bilancio con la legge di stabilità regionale per l'anno 2023, ma rimaste al momento inutilizzate (articolo 3, commi da 1 a 3, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 50). Gli interventi previsti in quest'ultima disposizione normativa saranno in ogni caso finanziati con altro strumento finanziario.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono la presente legge regionale.

L'articolo 1 dispone la proroga delle graduatorie approvate nell'anno 2021 per i profili professionali di OSS ed infermieri.

L'articolo 2 dispone che la proroga ha validità annuale ed è subordinata alla frequenza di un corso di aggiornamento degli iscritti ed al superamento di un colloquio atto ad accertarne la perdurante idoneità.



L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, essendo le spese sostenute dalle risorse rinvenienti a legislazione vigente nei bilanci degli enti ed aziende del SSR interessate, mentre per dare parziale copertura finanziaria al quadro economico dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide, anche al fine di far fronte ai maggiori oneri connessi alle lavorazioni effettuate nel corso della pandemia da Covid-19 e assicurare la continuità dei lavori di realizzazione della struttura ospedaliera, viene autorizzata per l'annualità 2023 la spesa di 2.723.039,66 euro, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023–2025. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

# RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

### Tipologia della legge

Articoli 1 e 2 – La presente legge scaturisce dall'esigenza di disporre la proroga per un anno delle graduatorie approvate nell'anno 2021, relativamente ai profili professionali di OSS ed infermieri, onde consentire la perdurante prestazione dei servizi sanitari indispensabili.

Articolo 3, comma 2 – Per come evidenziato nella relazione illustrativa, i fondi immediatamente disponibili per dare una copertura parziale a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti dal Concessionario per far fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei maggiori costi a carico dell'impresa esecutrice dovuti all'apprestamento delle specifiche misure anti Covid–19, sono reperiti attraverso la riduzione degli stanziamenti autorizzati con l'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge di stabilità regionale per l'esercizio 2023 (legge regionale n. 50 del 23 dicembre 2022), riguardanti interventi di ammodernamento tecnologico di alcuni presidi ospedalieri della Calabria, che in ogni caso troveranno a breve copertura su altri strumenti finanziari.



## Oneri finanziari:

# Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

#### **SCHEDA DI SINTESI**

Articolo	Oneri finanziari - Elementi e criteri	
Articolo 1	La norma, per come dettagliatamente indicato nella relazione descrittiva, mira a superare l'endemica mancanza di personale sanitario prevedendo la proroga dell'efficacia delle graduatorie esistenti. Da un punto di vista squisitamente finanziario, pertanto, considerato che il fondo sanitario regionale è finalizzato a garantire il funzionamento del sistema sanitario e, quindi, anche a dare coperture alle spese del personale presente nelle piante organiche degli Enti del sistema sanitario regionale, grazie all'introduzione delle disposizioni di cui trattasi, si realizza un risparmio di spesa a favore dei bilancio del sistema sanitario regionale, derivante dal mancato espletamento di nuovi concorsi finalizzati al reclutamento degli stessi.	
Articolo 2	La norma in questione disciplina la durata della validità delle graduatorie e dispone l'obbligatoria frequenza dei corsi di aggiornamento, i cui costi gravano sugli enti del SSR interessati all'assunzione di gran lunga inferiori alla spesa necessaria per l'espletamento delle procedure concorsuali e, in ogni caso trovano copertura sul fondo sanitario regionale.	
Articolo 3	Il comma 1 prevede che le disposizioni degli articoli 1 e 2 noi determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorsi disponibili a legislazione vigente, nei bilanci degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale.  Il comma 2 dell'articolo comporta un impatto finanziario per i bilancio regionale pari a 2.723.039,66 euro. Per come evidenziato nella relazione illustrativa, i fondi immediatamente disponibili per dare una copertura parziale i titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti dal Concessionario	



	per far fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali		
	da costruzione, nonché dei maggiori costi a carico		
	dell'impresa esecutrice dovuti all'apprestamento delle		
	specifiche misure anti Covid-19, sono reperiti attraverso la		
	riduzione degli stanziamenti autorizzati con l'articolo		
	commi da 1 a 3, della legge di stabilità regionale per l'esercizio		
	2023 (legge regionale n. 50 del 23 dicembre 2022),		
	riguardanti interventi di ammodernamento tecnologico di		
	alcuni presidi ospedalieri della Calabria, che in ogni caso		
	troveranno a breve copertura su altri strumenti finanziari.		
	La variazione di bilancio autorizzata con la presente legge		
	trova copertura per come specificato nella tabella della		
	copertura finanziaria.		
Articolo 4	L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non		
	comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.		

Totale 2.723.039,66 €

# Copertura finanziaria

CAPITOLO- MISSIONE PROGRAMMA	ANNO 2023	NOTE
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE - MISSIONE 13- PROGRAMMA 05-	2.723.039,66 €	Articolo 3, comma 2
U9130501801 – MISS.13- PROG.05	-1.000.000,00 €	RIDUZIONE ONERI ALL'ART. 3, COMMA 1, LEGGE REGIONALE 23.12.22, N. 50
U9130501701 – MISS.13- PROG.05	-723.079,66 €	RIDUZIONE ONERI ALL'ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 23.12.22, N. 50
U9130501901 – MISS.13- PROG.05	-1.000.000,00 €	RIDUZIONE ONERI ALL'ART. 3, COMMA 3, LEGGE REGIONALE 23.12.22, N. 50
TOTALE	0,00 €	

IL SEGRETARIO GENERALE (Avv. Maria Stefania Lauria)



#### Art.

### (Misure di proroga delle graduatorie del SSR)

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, in considerazione dello stato emergenziale in cui versa la sanità calabrese, è prorogata l'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2021, limitatamente ai profili professionali di operatore sociosanitario ed infermiere.

#### Art. 2

## (Validità ed attuazione delle misure)

1. Le misure di cui all'articolo 1 hanno validità di un anno e sono subordinate alla previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di aggiornamento organizzati a cura degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale interessate, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità, nonché al previo superamento di un colloquio finale atto ad accertarne la perdurante idoneità.

# Art. 3 (*Disposizioni finanziarie*)

- 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nei bilanci degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale.
- 2. Tenuto conto delle necessità di dare parziale copertura finanziaria al quadro economico dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide, anche al fine di far fronte ai maggiori oneri connessi alle lavorazioni effettuate nel corso della pandemia da Covid-19, nonché per assicurare la continuità dei lavori di realizzazione della struttura ospedaliera, è autorizzata per l'annualità 2023 la spesa di euro 2.723.039,66, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.
- 3. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 2, si provvede con la contestuale riduzione degli stanziamenti disposti con l'articolo 3, commi da 1



- a 3, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 50, allocati nel medesimo programma di spesa.
- 4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025.

# Art. 4 (*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.